

Comune di
Pavullo nel
Frignano

Provincia di Modena



AREA SERVIZI TECNICI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ufficio ☎ 0536/29952

e-mail: g.nobili@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Piazza Montecuccoli 1 Cap. 41026 Pavullo nel Frignano MO

Cod Fisc e P.IVA 00223910365

Pavullo nel Frignano, li 12.11.2022.

ORDINANZA N.79

OGGETTO: ORDINANZA N. 9 PROT. 3758 DEL 22.02.2022 INERENTE LA ISTITUZIONE DI DIVIETO PERMANENTE DI TRANSITO DEI MEZZI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 8,00 MT. SU UN TRATTO DI VIA BOTTEGONE. CHIARIMENTO E INTEGRAZIONE SEGNALETICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- **Premesso:**

- che con propria ordinanza n. 9 Prot. 3758 del 22.02.2022 è stato istituito il divieto permanente di transito agli autocarri aventi lunghezza complessiva superiore a 8,00 mt. sul tratto di Via Bottegone compreso fra il bivio per gli stabilimenti Rio Beton – Infinity - ex CMF e l'incrocio con la SP 33 in quanto in alcuni punti della viabilità medesima (in particolare dal Ponte sul Cogorno all'incrocio con la SP 33) sono presenti strettoie e curve con ridotto raggio di curvatura;
- che il tratto interessato dal divieto è stato individuato avute presenti le esigenze di consentire ai mezzi di poter fare inversione di marcia in spazi idonei prima di raggiungere la zona critica della viabilità;
- che comunque nella citata ordinanza venivano esclusi dall'obbligo "i residenti e mezzi diretti alle attività esistenti all'interno dell'area regolamentata";
- **Considerato che** ci sono stati rappresentati dubbi da parte di personale dell'Agenzia della Mobilità e di SETA sulla interpretazione del testo della ordinanza relativamente all'ammissibilità o meno del transito dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale;
- **Visto** il Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. con riguardo all'art. 42 (segnali complementari) e il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e s.m.e i.;
- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

CHIARISCE

Che i mezzi del Trasporto Pubblico Locale sono da intendersi fra le categorie di utenze stradali escluse dall'obbligo del divieto di transito agli autocarri aventi lunghezza complessiva superiore a 8 mt. sul tratto di Via Bottegone compreso fra il bivio per gli stabilimenti Rio Beton – Infinity - ex CMF e l'incrocio con la SP 33, divieto istituito con la ordinanza n. 9 Prot. 3758 del 22.02.2022.

ORDINA

La apposizione di apposito cartello integrativo alla segnaletica verticale esistente inerente la esclusione dall'obbligo di che trattasi da parte dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale.

Demanda

- Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l'informazione agli utenti della viabilità.
- Al Servizio LL.PP. il posizionamento di idonea segnaletica.

Avverte che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.

Si notifici: mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l'apposizione della prescritta segnaletica in loco.

Avverte altresì che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili